



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO  
TRIESTE

Ordinanza n. 06 / 2015

Norme in materia di sicurezza della navigazione e balneare  
(Piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 4 – tel.040-666711 – fax 040-676665)  
Sito web: [www.guardiacostiera.it/trieste](http://www.guardiacostiera.it/trieste) e-mail: [cptrieste@mit.gov.it](mailto:cptrieste@mit.gov.it) p.e.c.:  
[dm.trieste@pec.mit.gov.it](mailto:dm.trieste@pec.mit.gov.it)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:

- VISTA** l'Ordinanza n.21 del 23.04.2011 recante disciplina sulla sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Trieste;
- VISTA** l'Ordinanza n.39 del 15.11.2003 recante il divieto di balneazione nel porto di Trieste e degli approdi minori del Circondario marittimo;
- VISTA** l'Ordinanza Compartimentale n.001 del 31.07.2003 come modificata dall'Ordinanza n.001 del 12.07.2011 riguardanti i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- TENUTO CONTO** dei lavori di riposizionamento delle mitilocolture in località Punta Sottile di Muggia–occupazione nuovi specchi acquei;
- VISTA** l'Ordinanza n.31 del 08.08.2014 riguardante l'interdizione parziale dello specchio acqueo antistante le Falesie di Duino;
- VISTA** l'Ordinanza n.37 del 23.05.2011 recante il Regolamento per la disciplina delle attività subacquee a scopo sportivo ricreativo, didattico o a fini scientifici, che contempla, all'articolo 6-allegato 5, una zona destinata alle immersioni in prossimità della ex Cava di Sistiana, che, a seguito dell'ultimazione dei lavori di infrastrutturazione da parte del concessionario, è oggi parzialmente interessata dal canale d'accesso di Portopiccolo;
- VISTO** il periodo di funzionamento delle strutture balneari nei Comuni di Muggia, Trieste e Duino Aurisina dal 1 giugno al 1 settembre;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi in data 20.04.2015 con i rappresentanti delle amministrazioni locali e delle associazioni di settore;
- RITENUTO** necessario, per quanto sopra, a tutela della sicurezza della navigazione e della balneazione, aggiornare quelle parti dei provvedimenti citati in premessa, disciplinanti gli usi marittimi, non più in linea con la mutata realtà determinatasi a seguito dell'esecuzione degli interventi predetti;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328);

**ORDINA**

**Art. 1**

L'articolo 2 comma 1 dell'Ordinanza n.21 del 23.04.2011 (zone di mare riservate ai bagnanti) è modificato come segue:

*La zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge (o dalle coste basse) e 100 metri dalle coste a picco, è prioritariamente riservata alla balneazione.*

*Lungo i tratti di litorale antistanti gli impianti di mitilicoltura, la zona di mare riservata alla balneazione è parimenti di 100 metri dalla costa.*

*Gli specchi acquei antistanti le strutture balneari operanti all'interno del porto di Trieste, salvo le zone interdette, sono prioritariamente destinati alla balneazione, senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare dei medesimi, con le seguenti distanze dagli stessi:*

- *70 metri: per le strutture balneari denominate "Punta Olmi" – "Bagno San Rocco" – Molo a T e spiagge del lungomare Venezia nel Comune di Muggia;*
- *70 metri: per le strutture balneari denominate "Cral Autorità Portuale" – "Dopolavoro Ferroviario" nel Comune di Trieste;*
- *50 metri: per le strutture balneari denominate "Lanterna" – "Antica Diga" nel Comune di Trieste;*
- *25 metri, a partire dalla banchina antistante la piscina, per la struttura balneare denominata "Ausonia" nel Comune di Trieste;*

*Gli specchi acquei antistanti le strutture balneari prossime alle imboccature dei porti minori di Grignano e di Duino-Sistiana sono destinati alla balneazione, senza alcuna estensione laterale rispetto al fronte mare dei medesimi, con le seguenti distanze dallo stesso:*

- *70 metri: per la struttura balneare denominata "Sirena" di Grignano;*
- *25 metri: per la struttura balneare denominata "Dama Bianca" in Duino.*

#### **Art. 2**

All'articolo 1 comma 1 dell'Ordinanza n.39 del 15.11.2003 dopo la parola "*Canovella de Zoppoli*" è inserita la parola "*Portopiccolo*".

#### **Art.3**

L'articolo 6 comma 2.1 dell'Ordinanza n.37 del 23.05.2011 (zone destinate alle immersioni guidate) è modificato come segue:

*Comune di Duino Aurisina: località Sistiana Mare - dal limite occidentale della spiaggia c.d. Caravella sino alle Falesie (per un'estensione di fronte mare sulla spiaggia pari a 30 metri lineari), e dinnanzi alla spiaggia di Castelreggio, come indicato nello stralcio planimetrico in allegato 5.*

#### **Art. 4**

L'allegato 5 all'Ordinanza n.37 del 23.05.2011 è sostituito dallo stralcio planimetrico allegato alla presente.

#### **Art.5**

Rimangono invariate le restanti disposizioni dei provvedimenti citati in premessa.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi del Codice della Navigazione e/o del Codice della Nautica da diporto.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà pubblicizzata attraverso:

1. La trasmissione agli altri Soggetti/Amministrazioni interessati;

2. L'affissione all'albo di quest'Ufficio e l'inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/trieste/ordinanze>.

Trieste, 02.06.2015


Il Comandante  
C.V. (CP) Goffredo Bon  
IL COMANDANTE IN 2^  
C.V. (CP) SERRANO



Obblighi di pubblicazione assolti ai  
sensi dell'articolo 32 comma 1 Legge  
69/2009 mediante l'inserimento nel  
sito istituzionale della Capitaneria di  
porto di Trieste:  
data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_

*Ufficio Circondariale Marittimo*  
*Trieste*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITA' SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO,  
RICREATIVO, DIDATTICO O A FINI SCIENTIFICI  
ALLEGATO 5



*h*